

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Domenico Pirani

Giudici popolari: Giovanni Rigo, Carlo Bossola, Giovanni Musso, Maggiorino Bonino

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Michele Rivero

N. fascicolo: RG. N. 127/1945

**Sentenza: n. 80 del 25.09.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 0

**Imputato n.1: Giuseppe Assaiante**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 20.03.1916, Formia (LT)

Residenza: Torino, via XX settembre n. 79

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 31-40

Rapporti con il PNF: dato non disponibile

Rapporti con il PFR: non iscritto

Occupazione: agente di PS (attendente di polizia politica)

Status: membro polizia

### PARTI LESE

Parti lese non identificate.

## PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino  
Tipologia: operazioni di polizia politica, collaborazionismo politico  
Descrizione sintetica: accusato di aver favorito il nemico nei suoi disegni politici come volontario della squadra politica della Questura e partecipando con la stessa ad arresti e perquisizioni.

## SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

### Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 30.06.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino, ufficio politico

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: sospetto collaborazionismo politico

### Arresto:

Data e luogo: 29.03.1945, Torino

Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico

Sintesi verbale: appartenente alla squadra politica della Questura

### Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (27.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Riferisce di essersi arruolato nella PS nel 1942 e che nel 1943 fu destinato alla 3° compagnia di Prefettura e adibito alle pattuglie esterne dell'edificio. In seguito venne richiesto quale attendente ai tenenti di polizia D'Alpino e Calogero Romano e adibito alla pulizia personale degli ufficiali e alla confezione dei pasti. Dichiarò che quando il tenente Romano fu trasferito alla squadra politica della Questura lui, in qualità di attendente, dovette seguirlo. Riferisce di essere stato nella squadra politica dal marzo 1945 e di non aver mai proceduto a fermi o ad altre attività, all'infuori da quella di attendente. Ammette di aver talvolta firmato verbali di fermo perché si trovava in ufficio per fare le pulizie, come del resto fece anche il dattilografo dell'ufficio di Romano, tale Mario Guglielminetti. Riferisce che quando sentì parlare del fatto che era stato arrestato tale signor Agosti, al posto del figlio partigiano che non si trovava, protestò energicamente e che quando questo fu alla fine rilasciato, lo andò a ringraziare. Nega di aver partecipato ad interrogatori.

Interrogatorio del PM (10.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Ammette di aver fatto parte della squadra politica della Questura dal 01.02.1945 al 29.03.1945. Riferisce di essere entrato nella squadra in qualità di attendente del tenente Romano. Nega di aver partecipato ad arresti e perquisizioni. Ammette di aver firmato due verbali di fermo di persone arrestate nella notte da agenti della Rap. Conferma di essersi adoperato per la liberazione del signor Agosti, ma riferisce che probabilmente questo non ne era al corrente.

Audizione testimoni:

Teste 1: Orsolina Pasquero (13.07.1945 avanti agenti di PG)

Custode dello stabile di via XX settembre n.79, presso cui abitava l'arrestato, riferisce che l'Assaiante era attendente del tenente Romano.

Teste 2: Giuseppe Albanese (14.07.1945 avanti agenti di PG)

Riferisce di aver conosciuto l'Assaiante presso la scuola di polizia di Caserta e che furono insieme trasferiti alla Prefettura di Torino. Riferisce che questo nel mese di gennaio 1945 entrò nella squadra come attendente del Romano.

Teste 3: Renato Lindo (03.08.1945 avanti PM)

Riferisce che in qualità di attendente, l'Assaiante faceva da scorta al tenente Romano e operava arresti e perquisizioni. Ritiene che questo abbia anche assistito a degli interrogatori.

## SEZIONE 3: IL PROCESSO.

## IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg  
Descrizione: imputato di collaborazionismo politico per aver favorito il nemico nei suoi disegni politici come volontario della squadra politica della Questura e partecipando con la stessa ad arresti e perquisizioni.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Costantino Quaglia (di fiducia)

## DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 25.09.1945  
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

### Interrogatorio dell'imputato:

Conferma quanto dichiarato in istruttoria. Riferisce di aver sempre fatto l'attendente del tenente Romano e di averlo seguito in tutti i suoi trasferimenti. Dichiarò che il fratello faceva parte effettiva della squadra del Romano e che per questo era già stato condannato a 10 anni di reclusione.

### Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Renato Lindo (citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma che l'Assaiante partecipò ad arresti e a perquisizioni, e di averlo visto qualche volta uscire dalla questura con la squadra politica per fare azioni di polizia.

Teste n. 2: Attilio Rodi (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che l'Assaiante era attendente del tenente Romano e che gli aveva riferito di trovarsi male presso la squadra politica della Questura.

Teste n. 3: Pietro Chiroli (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che l'Assaiante sapeva che questi era un partigiano, e nonostante ciò fu padrino di sua figlia che nacque mentre il testimone si trovava in montagna.

Teste n. 4: Guido Fioravanti (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: riferisce di conoscere l'imputato di vista e che questo aveva la reputazione di essere un bravo ragazzo.

Teste n. 5: Pietro Olivero (citato dalla difesa)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: dichiara che l'imputato si recava tutti i giorni nel suo negozio per fare la spesa per il suo comandante.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** assolvere l'imputato per insufficienza di prove

**Conclusioni della difesa:** assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto

## SENTENZA

**Esito:**

Assoluzione / non luogo a provvedere: insufficienza di prove

**Motivazioni della sentenza:** l'imputato ha ammesso di essere appartenuto alla squadra politica della Questura ed ha negato di aver preso parte ad operazioni di polizia. Ha ammesso solo di aver apposto la firma su qualche verbale di arresto, per ordine del superiore. Poiché le versioni dei testi sono contrastanti (Renato Lindo, brigadiere di PS, ha sostenuto che l'imputato partecipasse alle operazioni di polizia) ma tutti sono concordi nell'escludere che l'Assaiante abbia partecipato a sevizie, la Corte ritiene di dover assolvere per insufficienza di prove.

## SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:**

Data: 25.09.1945

Promosso da: Giuseppe Assaiante

Avv. Fernando Pinelli

Sintesi dei motivi di impugnazione:

L'insufficienza di prove presuppone l'esistenza di almeno qualche elemento positivo di prova: ma l'essere stato arruolato nella squadra politica della Questura non è sufficiente ad integrare il reato di collaborazionismo politico, e la testimonianza di Renato Lindo è inconcludente ed equivoca ai fini della prova accusatoria.

**Sentenza Corte di Cassazione:**

Data: 31.05.1945

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza / principi di diritto: l'imputato non ha commesso il fatto.

## SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

**Carcerazione preventiva:**

dal 29.03.1945 al 25.09.1945

**Pena:**

nessuna pena da scontare

⋮

## SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

### NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Beniamino Maselli (commissario della squadra politica della Questura)  
Giuseppe Cunzi (vicecommissario della squadra politica della Questura)  
Calogero Romano (tenente nella squadra politica della Questura)  
D'Alpino (tenente nella squadra politica della Questura)

Agosti Salvatore Assaiante
<b>NOTE STORICHE</b>
<b>NOTE GIURIDICHE</b>
<p><b>Giurisprudenza della Cas di Torino:</b>  Deve essere assolto con formula dubitativa (insufficienza di prove), l'appartenete alla polizia politica di cui non sia stata fornita in giudizio la prova di effettiva partecipazione ad operazioni di polizia.</p> <p>Si segnala che il fratello dell'imputato, Salvatore Assaiante, era stato condannato dalla Cas torinese, quale membro della polizia politica e per fatti analoghi a quelli contestati al fratello Giuseppe, alla pena della reclusione per anni 10, con la sentenza n. 23 del 30.06.1945.</p> <p>A distanza di soli tre mesi, pertanto, la Cas torinese muta il proprio orientamento in senso sostanzialmente favorevole all'imputato.</p> <p><b>Giurisprudenza della Corte di Cassazione (contrasto):</b>  L'appartenenza alla polizia politica, in assenza di prova di partecipazione effettiva dell'imputato ad operazioni di polizia, non costituisce reato e l'imputato deve essere assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.</p>

Redazione: Barbara De Luna  
Revisione e note giuridiche: Maria Di Massa

In nome di UMBERTO I DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

**Sezione Prima**

composta degli ill.mi Signori:

*Pirani dott. Domenico*

*Rigo Giovanni*

*Borrola Carlo*

*Musso Giovanni*

*Bonino Maggioreino*

Data 25. Set. 1945.

# 80

N. 127/45 R. Gen.

Presidente

Giurato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

ASSIANTE Giuseppe di Benedetto e di Picano Angelo  
nato a Formia (Littoria) il 20/3/1916, qui accusato  
in Via XX Settembre 79 - guardia effettiva di  
P.S. Presente - deferuto.

**I M P U T A T O**

del delitto p.e.p. dall'Art. 58 C.P.M. g. in rela-  
zione all'art. I D.L. 22/4/45 n° 142 per avere in  
Torino fino al 26 aprile 1945 lavorato al tedesco  
lavoratore del sudd. allogg. politico italiano parte  
come volontario della squadra politica della Que-  
stura alle dipendenze del Commissario Maselli e  
del Ten. Romano Calogero e partecipando con la stes-

sa ad arresti e perquisizioni nei confronti di el-  
menti del movimento di resistenza nazionale.-

In Corte.

offesa e ritiene quanto segue -  
L'imputato si è difeso dall'accusa  
di aver prestato servizio armato  
di avere appartenuto alla Squadra  
di Trapani durante lo scorcio  
del periodo repubblicano (feb-  
braio-aprile 1945); ma sostiene  
di avere non fatto una  
volontariamente, potendo con-  
fermare perché già da prima  
attendente del tenente Romano,  
che egli prestava dove occorre  
quando il predetto funziona-  
rio fu comandato presso  
la medesima Squadra protettiva -  
ha inoltre negato l'accusante  
di aver mai preso parte a  
rapresaglie, scontri e perquisi-  
zioni e ad altre operazioni  
del genere eseguite contro  
elementi del movimento  
clandestino di liberazione.  
Il giudice ha ritenuto



che induce in parte ad altro  
e' imputato per insufficienza  
di prove - P. R. M.

In parte,  
Voglio l'a. 4° art. CP Rurale -  
Mentre l'imputato dal  
debito apertissimo per insufficienza  
in di prove -

Ne abbiamo la garanzia  
se non determino per altra  
causa -

Deliro, 25 settembre 1945

Il Presidente,

Il Cancelliere

P. R. M.

E. G. M.

deputato off. 30. Set. 1945

Il Cancelliere

E. G. M.

Con sentenza 11-5-1946 la Corte Suprema Corte di  
Cassazione di Roma, essa senza rinvio la impugnata  
sentenza perche' l'Amante non ha commesso il fatto.  
Cosino, li 1 luglio 1946.

Il Cancelliere

E. G. M.

